



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 32753** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 89405, riferibile alla dott.ssa Laura Veronese, agente contabile, quale Responsabile del Settore Patrimonio Montano e incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI), per l'esercizio 2023;

Visti gli atti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, che concludeva come da verbale.

Premesso in

	FATTO	
	1. Con relazione n. 642/2025 del 9 dicembre 2025, il Magistrato istruttore	
	chiedeva di sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 89405,	
	reso dalla dott.ssa Laura Veronese, Responsabile del Settore Patrimonio	
	Montano e agente contabile incaricata della riscossione dei corrispettivi per il	
	rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei dell'Unione Montana	
	Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI), per l'esercizio 2023, depositato in	
	data 14 giugno 2024.	
	Riferiva il Magistrato istruttore che il conto, redatto secondo lo schema del	
	modello 21 di cui al d.P.R. n. 194/1996, esponeva riscossioni e riversamenti	
	per euro 278.552,00, importo non coincidente, quanto alle riscossioni, con	
	quello di euro 280.879,00 risultante dal prospetto riassuntivo allegato al conto	
	(acquisito in istruttoria perché non depositato all'atto della resa): la differenza	
	di euro 2.327,00 corrispondeva, secondo l'annotazione in calce al prospetto, a	
	somme versate nel gennaio 2024 e non riportate nella resa del conto n. 89405.	
	Con nota istruttoria prot. n. 2146 del 20 agosto 2025 era stata richiesta	
	all'Unione Montana una relazione analitica sulle modalità di riscossione	
	tramite i venti distributori incaricati, sui mezzi di riscossione adottati — ivi	
	compresa la piattaforma PagoPA — e sulla relativa rappresentazione nel conto	
	giudiziale, sul riversamento delle somme e sulla rendicontazione delle	
	vendite, nonché chiarimenti sull'annotazione a margine relativa alle	
	restituzioni per versamenti non dovuti e sui conti presentati dai singoli	
	distributori; l'Ente, con nota del 9 settembre 2025, forniva i chiarimenti	
	richiesti, ma non trasmetteva i conti né i riepiloghi sottoscritti dai singoli	
	distributori, producendo nuovamente il solo prospetto riassuntivo già allegato	
	2	

	al conto.	
	All'esito dell'istruttoria così condotta, il Magistrato istruttore rilevava i	
	seguenti profili critici: a) la mancata presentazione, da parte dei venti	
	distributori esterni incaricati della vendita dei permessi, dei rispettivi conti	
	giudiziali ovvero di documenti di rendicontazione equivalenti, sottoscritti e	
	datati, idonei a sostenere una compilazione d'ufficio dei conti omessi; b)	
	l'omessa rappresentazione, nel conto e nella documentazione allegata, della	
	gestione a materia dei titoli rimasti in custodia dell'ufficio interno dell'Unione,	
	ai sensi dell'art. 621, comma 7, R.D. n. 827/1924; c) l'adozione, da parte di tre	
	distributori, della modalità di versamento anticipato dell'intero importo	
	corrispondente ai permessi via via prelevati (pur contemplata, quale forma di	
	garanzia alternativa, dall'art. 5 della convenzione-tipo approvata con delibera	
	della Giunta unionale n. 16 del 15 marzo 2023) senza la conseguente, corretta	
	imputazione contabile; d) l'incertezza, non chiarita dalla documentazione in	
	atti, sulla natura dell'importo di euro 11.016,00, indicato nella determinazione	
	n. 386 del 7 dicembre 2023 come "somme versate in eccesso" da restituirsi	
	"tramite partite di giro", senza che la motivazione del provvedimento consenta	
	di stabilire se tale importo sia riconducibile a errori nel computo dei permessi	
	venduti ovvero alla differenza algebrica tra depositi cauzionali anticipati e	
	riscossioni da riversare; e) la mancata inclusione, tra le riscossioni esposte nel	
	conto, della somma di euro 2.327,00, incassata nel corso dell'esercizio 2023	
	dal distributore Associazione Pro Loco Enego, ma riversata solo nel gennaio	
	2024; f) l'indebita inclusione, tra le riscossioni, di euro 13.269,00 incassati	
	dagli utenti tramite la piattaforma PagoPA, in assenza di qualsivoglia	
	maneggio di denaro da parte dell'agente contabile; g) l'assenza, nel corso della	
	3	

	gestione, di una rendicontazione amministrativa periodica idonea a consentire	
	la verifica, <i>in itinere</i> , della tempestività e della correttezza dei riversamenti;	
	h) l'inadeguatezza, sotto il profilo contenutistico, della relazione dell'organo	
	di controllo interno allegata al conto ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c.,	
	rispetto ai parametri indicati dall'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione.	
	2. Con memoria depositata in data 23 aprile 2026, l'agente contabile ha	
	eccepito, in via preliminare, la prevalenza della sostanza sulla forma,	
	evidenziando l'integrale riversamento delle somme riscosse e l'assenza di	
	nocumento per l'Erario. Nel merito, ha sostenuto che il sistema dei "rendiconti	
	di prelievo", sottoscritti da ciascun distributore all'atto del ritiro dei permessi,	
	e dei "rendiconti complessivi annuali di riepilogo", redatti in contraddittorio	
	con i medesimi in occasione della verifica conclusiva di fine stagione,	
	configurerebbe una resa del conto sostanziale equivalente a quella individuale,	
	in ragione del comportamento concludente dei distributori che partecipano	
	alla verifica e accettano senza riserve il saldo finale; ha confermato la	
	legittimità della qualificazione del conto come riassuntivo ex art. 140, comma	
	1, ultimo periodo, c.g.c.; ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la ricognizione delle	
	matrici e dei permessi rimasti invenduti per l'esercizio 2023; quanto	
	all'importo di euro 11.016,00, ne ha richiamato l'esposizione nella	
	determinazione n. 386 del 7 dicembre 2023 e l'inclusione nel	
	"Rendiconto_funghi_2023" allegato alla memoria; quanto all'importo di euro	
	2.327,00, ha riconosciuto la mancata rappresentazione tra le riscossioni,	
	giustificandola con un'oggettiva incertezza interpretativa legata alla	
	competenza dell'incasso all'esercizio 2023 e al suo versamento nell'esercizio	
	4	

	successivo, escludendo qualsivoglia intento elusivo e qualsivoglia danno	
	erariale; quanto alle somme incassate tramite la piattaforma PagoPA, ha	
	riconosciuto l'assenza di un maneggio di denaro in capo all'agente contabile,	
	qualificando la relativa indicazione nel conto come scelta meramente	
	ricognitiva, volta a garantire la massima trasparenza, e prendendo atto	
	dell'erronea esposizione sotto il profilo tecnico-contabile. Ha concluso	
	chiedendo che la Sezione accertasse e dichiarasse la regolarità del conto	
	giudiziale n. 89405, relativo all'esercizio 2023, e pronunciasse il discarico	
	dell'agente contabile Laura Veronese.	
	3. All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca	
	Garlisi concludeva come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	I. Oggetto del giudizio	
	Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 89405, reso	
	dalla dott.ssa Laura Veronese quale agente contabile incaricata della	
	riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi	
	epigei nel territorio dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette	
	Comuni, per l'esercizio finanziario 2023.	
	L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un	
	giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione	
	tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice di giustizia	
	contabile. Tale giudizio non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma	
	è finalizzato ad accertare la veridicità, la completezza e l'attendibilità della	
	5	

	rappresentazione contabile delle somme riscosse e dei titoli affidati alla	
	gestione dell'agente, esigenza che si pone in termini particolarmente stringenti	
	laddove, come nel caso di specie, la riscossione sia affidata a una pluralità di	
	soggetti operanti sulla base di un sistema di rapporti convenzionali.	
	II. Sulla qualificazione del rapporto tra l'Unione Montana e i distributori	
	Il Magistrato istruttore ha correttamente posto in luce come, nella fattispecie,	
	si prospettino due possibili inquadramenti del rapporto tra l'Unione Montana	
	e i venti soggetti incaricati della vendita dei permessi: quello dell'art. 192 del	
	R.D. n. 827/1924, che configura un rapporto tra agente contabile principale e	
	agenti secondari, tenuti a rendere il proprio conto giudiziale "da unirsi a	
	corredo" di quello del primo; ovvero quello dell'art. 140, comma 1, ultimo	
	periodo, c.g.c., che consente all'amministrazione di riunire in uno o più conti	
	riassuntivi le gestioni di contabili della stessa specie. In memoria, l'agente	
	contabile ha sostenuto che la qualificazione adottata dall'Ente (agenti	
	secondari riferibili a un agente principale) risponderebbe a una necessità	
	organizzativa di centralizzazione del controllo, coerente con i principi di	
	efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa. L'argomentazione,	
	pur comprensibile sotto il profilo organizzativo, non supera il rilievo	
	istruttorio: né lo schema di convenzione-tipo, approvato con delibera della	
	Giunta unionale n. 16 del 15 marzo 2023, né la relazione acquisita in atti	
	individuano un agente "principale" in senso tecnico, sicché non può escludersi	
	che il rapporto tra l'Unione e ciascun distributore si configuri, piuttosto, come	
	rapporto diretto, fermo restando che l'attività di vendita dà luogo, in ogni caso,	
	alla costituzione di un vero e proprio rapporto di servizio e alla conseguente	
	qualificazione di ciascun incaricato come agente contabile, tenuto come tale	
	6	

	alla resa del conto giudiziale ai sensi degli artt. 610 ss. R.D. n. 827/1924.	
	Tale incertezza qualificatoria non è, tuttavia, da sola sufficiente a superare	
	l'irregolarità rilevata in sede istruttoria. Come correttamente osservato dal	
	Magistrato istruttore, infatti, delle due l'una: o l'amministrazione deposita	
	presso la Sezione i singoli conti resi da ciascun agente, oppure, qualora intenda	
	avvalersi della facoltà di cui all'art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., deve	
	in ogni caso essere in grado di fornire, a supporto del conto riassuntivo, gli	
	elementi che attestino l'effettiva resa del conto da parte di ciascuna sotto-	
	gestione e, segnatamente, una rendicontazione che ciascun incaricato abbia	
	formato e sottoscritto, e che dia conto, in contraddittorio con	
	l'amministrazione, dei titoli ricevuti in consegna, di quelli venduti, annullati e	
	restituiti, nonché dei versamenti effettuati.	
	Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che nessuno dei venti distributori	
	ha mai presentato all'Unione Montana un conto giudiziale, né alcun	
	documento di rendicontazione integralmente a propria firma. L'esame della	
	documentazione prodotta in memoria - segnatamente i rendiconti individuali	
	relativi a ciascun distributore - consente di precisare ulteriormente tale rilievo.	
	I cosiddetti "rendiconti di prelievo", rilasciati a ciascun distributore in	
	occasione del ritiro dei blocchetti di permessi, attestano adeguatamente la sola	
	fase del carico. La successiva fase di verifica e chiusura (la cosiddetta "resa	
	del conto sostanziale" invocata nella memoria) risulta invece affidata a un	
	rendiconto annuale redatto unilateralmente dall'ufficio, che recepisce, quale	
	unico riscontro di verifica, l'annotazione interna del tipo "OK controllato [con	
	il nominativo del distributore]", priva della sottoscrizione del distributore	
	stesso. La presenza fisica del distributore in occasione di tale verifica - per	
	7	

	quanto richiamata nella memoria difensiva come elemento di "comportamento	
	concludente" - non è, di per sé, equipollente alla formalizzazione di un atto	
	sottoscritto e datato che fissi l'esito del rapporto di gestione, mancando	
	l'elemento essenziale dell'assunzione di responsabilità che è proprio della resa	
	del conto. A ciò si aggiunga che il conto giudiziale e il prospetto riassuntivo	
	ad esso allegato non sono reciprocamente omogenei nei criteri di	
	compilazione, esponendo il primo gli importi mensili aggregati delle	
	riscossioni e dei riversamenti riferiti all'insieme di tutti gli incaricati, e il	
	secondo il dato annuale complessivo per singolo agente: con la conseguenza	
	che i due documenti sono raffrontabili unicamente quanto al totale generale,	
	senza possibilità di riscontro infra-annuale.	
	Ne discende che, quale che sia l'inquadramento giuridico adottato, le	
	irregolarità non risultano sanate: nella prima ipotesi, per la mancata	
	presentazione dei conti individuali; nella seconda, per l'assenza degli elementi	
	documentali equivalenti, sottoscritti e datati con riguardo alla fase di scarico,	
	che sarebbero stati necessari a sostenerne la legittimità.	
	III. Sugli ulteriori profili di irregolarità	
	Quanto alla gestione a materia dei titoli di raccolta, l'art. 621, comma 7, R.D.	
	n. 827/1924 onera il soggetto che abbia ricevuto in consegna bollettari per il	
	rilascio di quietanze della presentazione del conto del consegnatario a materia,	
	recante il carico e lo scarico, debitamente documentato, dei bollettari ricevuti	
	e di quelli consumati. Di tale gestione (segnatamente dei titoli giornalieri,	
	settimanali, mensili e annuali rimasti in giacenza presso l'ufficio interno	
	dell'Unione e mai consegnati ai distributori esterni) non vi è evidenza alcuna	
	nel conto né nel prospetto riepilogativo allegato. La dichiarazione sostitutiva	
	8	

	di atto notorio depositata in allegato alla memoria, sebbene riporti un'analitica	
	ricognizione dei numeri seriali dei permessi rimasti in giacenza presso l'Ente,	
	presenta le medesime criticità sopra evidenziate con riguardo ai rendiconti di	
	riepilogo per distributore: si tratta di un atto unilaterale dell'agente contabile,	
	formato a distanza di anni dai fatti di gestione, non contestuale alla loro	
	verificazione né corredato da riscontro documentale autonomo, quale ad	
	esempio un verbale di ricognizione redatto in contraddittorio all'epoca della	
	gestione. Pur non emergendo alcun elemento che ne ponga in dubbio la	
	veridicità sostanziale, tale dichiarazione non può ritenersi equipollente, sotto	
	il profilo della regolarità del conto, alla resa del conto del consegnatario a	
	materia prescritta dalla norma citata.	
	Quanto alla modalità di versamento anticipato, essa trova riscontro nell'art. 5	
	della convenzione-tipo approvata con delibera della Giunta dell'Unione	
	Montana n. 16 del 15 marzo 2023, la quale prevedeva, a garanzia	
	dell'osservanza delle condizioni convenzionali, forme alternative di garanzia:	
	il versamento, a mezzo bonifico o assegno circolare, di una somma pari al 5	
	per cento dell'importo presunto dei permessi da vendere, ovvero il versamento,	
	sul conto corrente dell'Unione, dell'importo corrispondente ai permessi di	
	volta in volta prelevati per la distribuzione, a titolo di deposito cauzionale. Dei	
	venti distributori, diciassette hanno optato per il versamento del 5 per cento,	
	mentre Lievore Monica, Stella Alessandra e Frigo Giuliana hanno optato, con	
	le determinazioni nn. 61 del 14 aprile 2023, 65 del 17 aprile 2023 e 182 del	
	28 giugno 2023, per il versamento anticipato dell'intero importo	
	corrispondente ai permessi via via prelevati.	
	La circostanza che tale modalità sia contrattualmente prevista non esclude,	

	tuttavia, l'irregolarità rilevata in sede istruttoria, la quale attiene non alla	
	legittimità della scelta negoziale, ma alla sua erronea rappresentazione	
	contabile. Come correttamente rilevato dal Magistrato istruttore, l'obbligo di	
	restituzione del deposito cauzionale sorge nel momento in cui l'obbligazione	
	garantita (il riversamento delle somme incassate) sia stata integralmente	
	adempiuta; ne discende che la somma successivamente restituita ai tre	
	distributori non costituisce un riversamento in eccedenza di somme riscosse,	
	ma la differenza algebrica tra l'importo versato anticipatamente a titolo di	
	deposito cauzionale e l'importo delle riscossioni effettivamente incassate, che	
	questi sono tenuti a riversare. Si tratta, pertanto, di operazioni soggette a un	
	differente trattamento contabile, dovendo i depositi cauzionali essere imputati	
	tra le partite di giro (titolo 9, codice E.9.02.04.01.001, in entrata; titolo 7,	
	codice U.7.02.04.02.001, in spesa, ai sensi del principio contabile 7.2 dell'all.	
	4/2 al d.lgs. n. 118/2011) e i proventi da vendita dei permessi tra le entrate	
	extratributarie dell'Ente.	
	Dall'esame della determinazione n. 386 del 7 dicembre 2023 emerge, infatti,	
	che l'importo complessivo di euro 11.016,00, ivi indicato come "somme	
	versate in eccesso" da restituirsi "tramite partite di giro", si compone di due	
	voci eterogenee. La prima, pari a euro 10.728,00 (Frigo Giuliana, euro	
	1.762,00; Lievore Monica, euro 2.282,00; Stella Alessandra, euro 6.684,00),	
	corrisponde, per le ragioni sopra esposte, alla differenza tra i versamenti	
	anticipati a titolo di deposito cauzionale e le riscossioni effettivamente dovute	
	dai tre distributori che hanno adottato tale modalità, e quindi a un diverso titolo	
	giuridico rispetto alla riscossione del corrispettivo dei permessi: tale importo	
	non sarebbe dovuto, ad alcun titolo, figurare tra le riscossioni esposte nel	
	10	

conto. La seconda, pari a euro 288,00 (Munari Elisabetta), corrisponde alla differenza tra le somme versate nel corso dell'anno e il valore dei permessi risultati effettivamente venduti in base alla rendicontazione individuale, senza che la documentazione in atti ne chiarisca l'origine specifica; trattandosi, anche in questo caso, di un versamento eccedente rispetto al dovuto, tale importo avrebbe dovuto trovare distinta evidenza tra i riversamenti, anziché confluire indistintamente nella medesima posta di restituzione. L'agente contabile ha giustificato l'esposizione complessiva richiamando la rigidità dello schema del modello 21, che non consentirebbe una rappresentazione differenziata delle compensazioni; l'argomentazione, pur dando atto dei limiti del modello standardizzato, non è tuttavia idonea a escludere l'irregolarità riscontrata, posto che la difformità tra il dato esposto e la realtà gestionale incide sulla idoneità del conto a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

IV. Sull'omessa rappresentazione tra le riscossioni della somma di euro

2.327,00.

Un distinto profilo di irregolarità riguarda la mancata inclusione, tra le riscossioni esposte nel conto, della somma di euro 2.327,00, incassata nel corso dell'esercizio 2023 dal distributore Associazione Pro Loco Enego (a seguito della consegna dei permessi avvenuta in data 14 giugno 2023) ma da questo riversata soltanto nel gennaio dell'esercizio successivo. Per tale ragione, l'importo delle riscossioni esposto nel conto (euro 278.552,00) non coincide con quello, comprensivo della medesima somma, risultante dal prospetto riassuntivo allegato (euro 280.879,00).

Una corretta rappresentazione dei fatti di gestione avrebbe comportato l'inclusione, tra le riscossioni, della somma effettivamente incassata dal

	distributore nel corso dell'esercizio di competenza, con conseguente chiusura	
	in spareggio del conto e l'iscrizione di una scrittura a quadratura riportante il	
	tardivo riversamento. L'agente contabile ha giustificato l'omissione	
	richiamando un'oggettiva incertezza interpretativa connessa alla peculiarità	
	della fattispecie (incasso di competenza dell'esercizio 2023, riversato	
	nell'esercizio successivo) priva di precedenti analoghi nella prassi gestionale	
	dell'Ente. Tale argomentazione, pur dando atto della buona fede dell'agente e	
	dell'assenza di danno erariale, attesa l'integrale acquisizione e il successivo	
	riversamento della somma, non esclude l'irregolarità della rappresentazione	
	contabile, in quanto incide sull'idoneità del conto a esporre, con riferimento al	
	singolo esercizio, l'effettivo ammontare delle riscossioni e dei riversamenti di	
	competenza.	
	V. Sull'inclusione tra le riscossioni delle somme incassate tramite la	
	piattaforma PagoPA	
	Un ulteriore e distinto profilo di irregolarità riguarda l'inclusione, tra le	
	riscossioni esposte nel conto, della somma di euro 13.269,00, corrispondente	
	a permessi acquistati dagli utenti direttamente online tramite la piattaforma di	
	pagamento PagoPA.	
	Come correttamente rilevato dal Magistrato istruttore, attraverso tale	
	piattaforma il pagamento si perfeziona con un flusso finanziario diretto tra	
	l'istituto di credito del debitore e la Tesoreria dell'Ente, senza alcuna	
	intermediazione di soggetti terzi: non vi è, pertanto, alcun maneggio di denaro	
	pubblico da parte dell'agente contabile, presupposto necessario perché possa	
	configurarsi un obbligo di rendicontazione giudiziale ai sensi della disciplina	
	sulla contabilità dello Stato. La stessa agente contabile, nella propria memoria,	
	12	

	ha riconosciuto l'assenza di un maneggio diretto di denaro in relazione a tali	
	transazioni, qualificando la relativa indicazione nel conto come scelta	
	"meramente ricognitiva" adottata a fini di trasparenza.	
	Tale argomentazione, tuttavia, non è idonea a escludere l'irregolarità	
	riscontrata. Il conto giudiziale è, per sua natura, lo strumento mediante il quale	
	l'agente contabile rende conto delle somme di cui ha avuto il maneggio:	
	l'inclusione di importi che, per definizione, non sono mai transitati nella	
	disponibilità dell'agente (quale che sia la finalità informativa perseguita(altera	
	l'esatta rappresentazione dei fatti di gestione propri della funzione contabile	
	dell'agente, accreditando nel conto un volume di riscossioni superiore a quello	
	effettivamente riferibile alla sua gestione.	
	VI. Sulla rendicontazione amministrativa periodica	
	Va, infine, rilevata l'assenza, nel corso della gestione, di una rendicontazione	
	amministrativa periodica idonea a consentire la verifica, <i>in itinere</i> , della	
	tempestività e della correttezza dei riversamenti. La convenzione-tipo	
	prevedeva, infatti, che gli importi riscossi nel corso del mese fossero riversati	
	entro il giorno 10 del mese successivo solo nel caso il loro ammontare fosse	
	stato pari o superiore a euro 2.000,00, con possibile slittamento del termine al	
	giorno 10 del mese successivo a quello in cui tale soglia fosse stata raggiunta.	
	In assenza della tenuta di un giornale di cassa o della redazione di conti	
	amministrativi periodici, il controllo sull'effettività e sulla correttezza	
	dell'adempimento risulta privo di un supporto documentale nel corso	
	dell'esercizio ed è stato possibile solo alla chiusura dello stesso.	
	VII. Sulla relazione dell'organo di controllo interno	
	Va, da ultimo, rilevata l'inadeguatezza, sotto il profilo contenutistico, della	

	relazione dell'organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2,	
	c.g.c. e allegata al conto, rispetto ai parametri indicati dall'ordinanza n.	
	15/2023 di questa Sezione, secondo cui tale relazione dovrebbe,	
	preferibilmente, dar conto dell'attività di verifica svolta, quanto, ad esempio,	
	alla regolarità formale del conto, alla corrispondenza della documentazione	
	giustificativa con le scritture contabili dell'Ente, alla tipologia delle entrate e	
	dei versamenti effettuati in tesoreria, e a ogni evenienza idonea ad alterare	
	l'assetto contabile nel periodo di rendicontazione. La relazione in atti si limita,	
	invece, a una sintetica annotazione sulle modalità di riscossione e sul residuo	
	di euro 2.327,00 incassato nel 2024, senza dar conto, in alcun modo,	
	dell'attività di verifica concretamente svolta sulla gestione dei venti	
	distributori esterni, che costituisce la quasi totalità del flusso di riscossioni	
	gestito dall'agente contabile. Si tratta, tuttavia, di una irregolarità non	
	imputabile all'agente contabile, bensì all'Amministrazione, trattandosi di	
	adempimento posto dalla legge a carico di quest'ultima.	
	VIII. Conclusioni	
	Le predette criticità risultano, nel loro complesso, idonee a compromettere la	
	completezza e l'attendibilità della rappresentazione contabile della gestione;	
	conseguentemente, il conto giudiziale n. 89405 deve essere dichiarato	
	irregolare ai sensi dell'art. 149, comma 3, c.g.c.	
	IX. Spese di giudizio	
	La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile,	
	esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	14	

